REGOLAMENTO (CEE) N. 4009/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3895/88 (4);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,60 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹) GU n. L 177 dell¹1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (²) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29. (¹) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 39.